

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1626 del 28/03/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società SI.STE.M. Srl per lo stabilimento sito in comune di Sant'Agata Bolognese, via Modena n° 21
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1689 del 28/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società SI.STE.M. Srl per lo stabilimento sito in comune di Sant'Agata Bolognese, via Modena n° 21**

### IL RESPONSABILE P.O.

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società SI.STE.M. Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Sant'Agata Bolognese, via Modena n° 21 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura <sup>4</sup>
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup>In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>

5. Obbliga la società SI.STE.M. Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società SI.STE.M. Srl, c.f e p. iva 01584631202, avente sede legale e stabilimento in comune di Sant'Agata Bolognese, via Modena n° 21, ha presentato in data 16/12/2015<sup>8</sup> al Suap del comune di Sant'Agata Bolognese una domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico.

Tale domanda di rilascio dell'AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera attualmente vigente<sup>9</sup> e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura<sup>10</sup>; è inoltre allegata, in merito all'impatto acustico dello stabilimento, una dichiarazione resa ai sensi dell'art 1 comma 7 della DGR 673/2004.

In data 25/02/2016 è pervenuta al SUAP del Comune di Sant'Agata Bolognese documentazione integrativa volontaria<sup>11</sup> contenete una nuova domanda di AUA con richiesta di modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera generate dall'impianto.

In data 10/02/2017 è pervenuto il parere del comune di Sant'Agata Bolognese favorevole con prescrizioni in merito all'autorizzazione allo scarico di reflui industriali in pubblica fognatura.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

---

<sup>6</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 149675 del 30/12/2015, **confluita nella pratica SINADOC n° 8708 del 2016**

<sup>9</sup> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 111548 del 11/04/20106

<sup>10</sup> Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Sant'Agata Bolognese con atto Prot n° 2013/08646 del 27/08/2013

<sup>11</sup> Nuova domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO 3599 del 03/03/2016

- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura secondo le prescrizioni contenute nei pareri del comune di Sant'Agata Bolognese e di SorgeAqua Srl riportati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Si dà atto della dichiarazione resa dall'azienda ed allegato alla documentazione di AUA in merito all'impatto acustico determinato dall'attività produttiva svolta nello stabilimento

Il Responsabile  
UO Autorizzazioni e Valutazioni  
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**SI.STE.M. Srl - Comune di Sant'Agata Bolognese - via Modena n° 21**

**ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico svolta dalla società SI.STE.M. Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Sant'Agata Bolognese, via Modena n° 21, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SI.STE.M. Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: MISCELAZIONE A FREDDO**

Portata massima .....	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	7.10 m
Durata massima .....	14 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale) .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE E8**

**PROVENIENZA: MISCELAZIONE A FREDDO**

Portata massima .....	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	7.10 m
Durata massima .....	14 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale) .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONI E3 – E4 - E7**

**PROVENIENZA: SFIATI CISTERNE STOCCAGGIO**

**EMISSIONI da E9 a E28**

**PROVENIENZA: SFIATI STOCCAGGI MATERIE PRIME O DETERGENTI**

Le operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze organiche ed inorganiche liquide dovranno essere effettuate in modo tale da minimizzare ogni emissione o sfiato proveniente dai serbatoi di stoccaggio. In caso si verificassero episodi di emissioni odorigene diffuse, potrà essere prescritto il convogliamento degli sfiati ad idonei impianti di abbattimento.

---

#### EMISSIONI E2 – E5 – E7

Punti di emissione eliminati.

---

#### EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI E PRODUZIONE VAPORE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, purchè non siano superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri. I camini dovranno possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per

assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E8 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E8 e comunque non oltre il 31.03.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/03/2018 le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società SI.STE.M. Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E1 ed E8.  
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SI.STE.M. Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**SI.STE.M. Srl - Comune di Sant'Agata Bolognese - via Modena n° 21**

### **ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione degli scarichi**

Scarico di acque reflue industriali originate dallo stabilimento in comune di Sant'Agata Bolognese, via Modena n° 21 e recapitate in pubblica fognatura.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sant'Agata Bolognese con il proprio parere del 06/02/2017 Prot. 2017/0001726 e da SorgeAqua Srl, Ente gestore del servizio idrico Integrato Prot 119 del 03/02/2017 riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale



# COMUNE DI SANT' AGATA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

## AREA TECNICA

### SERVIZIO AMMINISTRATIVO AMBIENTE

Via 2 Agosto 1980 n° 118 - Cap. 40019  
Tel. 051.68.18.911

Prot. **2017/0001726**  
Classifica **6.8**

Sant'Agata Bolognese, lì **06/02/2017**

Spett.le **SUAP**

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE  
VIA 2 AGOSTO 1980, 118  
40019 SANT'AGATA BOLOGNESE (BO)

e, p.c. **ARPAE**

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI  
VIA SAN FELICE 25  
40122 BOLOGNA

Oggetto: **Domanda di autorizzazione unica ambientale per l'impianto della società Si.ste.m. S.r.l., sito in Comune di Sant'Agata Bolognese (Bo), in Via Modena 21. Parere relativo alla matrice autorizzazione allo scarico.**

Vista la richiesta prot. 2783 del 02/03/2016, da parte dello SUAP del Comune di Sant'Agata Bolognese (rif. pratiche SUAP 29/2015 e 05/2016), con la quale si richiedeva il rilascio di un parere di competenza per la matrice scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura per il sito produttivo Si.Ste.M S.r.l., situato in via Modena 21;

dato atto che la ditta sopramenzionata era in possesso di una precedente autorizzazione allo scarico, rilasciata dal Comune di Sant'Agata Bolognese il 27/08/2013 prot. 8646;

visto il Testo Unico Ambientale - D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

vista la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i.;

visto il Regolamento quadro per la disciplina del SII di ATO 4, approvato e modificato con delibera n. 15 del 05/11/2007;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

visto il parere di Sorgeaqua, pervenuto il 06/02/2017 prot. 1699, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato (GSII);

Per quanto di competenza dello scrivente U.O. Ambiente e Energia, si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per quanto concerne la matrice:

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**

Le prescrizioni previste nel parere del GSII allegato alla presente, sono confermate.

Distinti Saluti.



**Il Responsabile del Servizio**

Tiziana Mattioli

Finale Emilia, li 03/02/2017

Prot. n° 119

**Prot. 2016/0017391**

**Classifica 6.8**

**SPETT.LE**

**SUAP COMUNE DI S.AGATA BOLOGNESE  
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Via 2 Agosto 1980 n° 118

40019 Crevalcore

(Tel. 051/6818911)

Trasmesso a mezzo PEC: [comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it);

**OGGETTO: SI.STE.M. S.R.L., L'INSEDIAMENTO DI SANT'AGATA BOLOGNESE (BO), VIA MODENA, 21.  
PARERE RELATIVO ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA.**

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
SCARICHI IDRICI	<p><b>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Acque reflue industriali nella pubblica fognatura</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Acque industriali assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura</b></p>

**A – Premessa normativa**

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

## **B – Parte descrittiva**

La ditta **SI.STE.M. s.r.l.**, per l'insediamento di via Modena 21, svolge attività di **formulazione di specialità chimiche per uso domestico**.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento sono convogliate nella pubblica fognatura di via Modena, 21 come meglio descritto nel nulla osta già in essere Prot. 303 del 27/03/2014 (Rif.SA/042-13/DOM del 12/04/2013 – variante n° 1) e commissionate con le acque reflue industriali (La commistione dei reflui prima della immissione in pubblica fognatura qualifica lo scarico come scarico di acque reflue industriali e pertanto soggette ad autorizzazione);
- le acque meteoriche ricadenti sull'insediamento confluiscono mediante condotta di acque bianche nella pubblica fognatura di tipo bianche posta su via Modena, 21 come meglio descritto nel nulla osta già in essere Prot. 303 del 27/03/2014 (Rif.SA/042-13/DOM del 12/04/2013 – variante n° 1);
- le acque reflue derivanti dall'attività di formulazione specialità chimiche, nello specifico delle acque di scarto degli impianti addolcitori e dei relativi lavaggi, senza sistema di trattamento, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Modena, 21 come meglio descritto nel nulla osta già in essere Prot. 303 del 27/03/2014 (Rif.SA/042-13/DOM del 12/04/2013 – variante n° 1);
- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, il cui punto di immissione in pubblica fognatura viene identificato con il codice SN\_1\_IND.

## **C – Istruttoria e pareri**

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che per gli scarichi di tipo civile e meteoriche rimane valido il Nulla Osta all'allacciamento del SII Prot. 303 del 27/03/2014 (Rif.SA/042-13/DOM del 12/04/2013 – variante n° 1), risulta invariato e pertanto conforme ai requisiti Sorgeaqua S.r.l.

Il Gestore esprime il seguente parere favorevole per lo scarico SN\_1\_IND alle seguenti condizioni:

### **QUALITA'**

La Ditta scarica le proprie acque reflue, derivanti dall'attività di lavaggio dei mezzi e delle superfici annesse previo trattamento dedicati, nel rispetto delle caratteristiche qualitative prescritte dai limiti tabellari imposti dalla Tab.3 del D.Lgs. 152/06 Allegato 5.

## QUANTITA'

Le acque reflue industriali prodotte dall'azienda, vengono scaricate senza sistema di trattamento di depurazione e misurate prima del rilascio in rete privata commissionata con i reflui civili da un contatore volumetrico marca SENSUS mod. WP DYNAMIC 50 (Matricola 1100203036).

Il valore medio annuale scaricato è pari a 2.200 mc/anno, stimabile in circa 10 mc/giorno (giorni lavorativi presunti 220) per uno scarico di circa 1,25 mc/ora riferite a 8 ore lavorative.

I valori e le quantità sopra riportate si intendono quali massimi ammissibili in pubblica fognatura.

### D – Prescrizioni e disposizioni

*IL PARERE E' VINCOLATO AL PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI  
PER UN IMPORTO PARI A 256,20 €*

Firma del Contratto presso la sede di Sorgeaqua come previsto dal DGR 1480/2010 Relativo alla direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive.

Modalità di pagamento:

- Bollettino Postale - Estremi per versamento oneri istruttori:  
C/C n. 89060917 intestato a Sorgeaqua S.r.l.
- 1) è **autorizzato** il titolare/legale rappresentante della ditta **SI.STE.M. s.r.l.**, con sede legale a ... Sant'Agata Bolognese (Bo) via Modena, 21 per l'insediamento di Sant'Agata Bolognese (Bo) Via Modena, 21 a **scaricare** le acque reflue Industriali derivanti dall'attività di formulazione di specialità chimiche per uso domestico **nella pubblica fognatura** di Via Modena;
  - 2) lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
  - 3) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
  - 4) a cura della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche presenti a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
  - 5) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
  - 6) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
  - 7) Lo scarico dovrà essere programmato, in modo l'afflusso in rete pubblica degli scarichi industriali possa avvenire nell'arco temporale compreso tra le 8:00 e le 20:00 dal lunedì al sabato. Tale programmazione ed eventuali variazioni dovranno essere comunicate e concordate col gestore per i propri controlli con almeno 10 giorni di anticipo.

- 8) Nel caso si verificano situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano ad una variazione significativa dei normali impatti, come per esempio un guasto parziale o totale all'impianto di depurazione LA DITTA dovrà darne tempestiva comunicazione (comunque entro le 24 h successive all'evento) al GSII, a mezzo fax o email (numero tel. 0535/91985 fax 0535/91196 – email tecnico@sorgeaqua.it). LA DITTA, nella medesima comunicazione, dovrà stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e successivamente, nel più breve tempo tecnicamente possibile, ripristinare la situazione autorizzata.
- 9) In caso di emergenza ambientale quali incidenti o eventi imprevedibili, scarichi o emissioni accidentali la Ditta dovrà immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando, quanto prima e comunque non oltre le 6 ore dall'accaduto, telefonicamente e/o a mezzo fax, il GSII (contattando il numero di Pronto intervento acqua 800047040). Successivamente dovrà effettuare gli opportuni interventi di bonifica.
- 10) In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010 dovranno essere eseguiti nel corso dell'anno, relativamente allo scarico delle acque reflue industriali, n° 1 analisi relativa alle acque scaricate per i seguenti parametri:

pH;	COD	Idroc. Totali	Fosforo totale;
SST;	BOD5 ;	Cloruri;	Azoto Ammoniacale;
COD 1h;	Azoto nitroso;	Azoto nitrico;	
Tensioattivi totali;			

- 11) Trasmettere i dati relativi alla quantità (da rete idrica pubblica) e qualità dell'acqua scaricata durante l'intero anno a Sorgeaqua S.r.l. entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.
- 12) Notificare al Comune ed Sorgeaqua ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o il legale rappresentante dello scarico.
- 13) Firma del contratto presso la sede di Sorgeaqua come previsto dal DGR 1480/2010 relativo alla direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive, previo appuntamento (ufficio tecnico tel.0535/91985).

Sorgeaqua si riserva di accertare eventuali difformità rispetto alla situazione presentata, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente in materia e di adottare i conseguenti provvedimenti, nel caso venissero riscontrate difformità rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE TECNICO  
(Geom. Guazzi Manuela)  
Atto firmato digitalmente secondo la normativa vigente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**